



COMUNE DELLE CENTOVALLI

CH-6655 Intragna
tel. +41 91 796 11 14 info@centovalli.swiss
fax +41 91 796 23 16 www.centovalli.swiss

Ordinanza Municipale sulla limitazione d'uso dell'acqua potabile in caso di carenza idrica

(risoluzione municipale no.10642-14.09.2026)

Il Municipio delle Centovalli, visti e richiamati gli articoli 43, **52 e 86** del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile, 9 cpv. 4, 192 della Legge organica comunale LOC, l'articolo 40 cpv. 1 lettera b e 44 del Regolamento di applicazione alla LOC e qualsiasi altra norma applicabile al caso,

risolve:

Articolo 1

Scopo

La presente Ordinanza, in ossequio all'art. 43 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile, disciplina, in caso di carenza, le limitazioni d'uso di acqua potabile proveniente dalla rete idrica comunale delle Centovalli.

Le limitazioni possono essere applicate all'intero territorio comunale oppure limitatamente a una o più frazioni, località, acquedotti o zone di distribuzione interessate dalla carenza idrica.

Articolo 2

Gradi di emergenza idrica

1 In caso di carenza d'acqua è necessario veicolare la stessa in direzione dei bisogni più importanti. A questo scopo vengono introdotti tre gradi di siccità in cui l'utenza è suddivisa in "Privato" ed "Enti pubblici". Per ogni grado di siccità sono indicate le relative restrizioni:

Grado 1 - attenzione e risparmio | Grado 2 - forte limitazione | Grado 3 - emergenza

2 Il grado di siccità (1, 2 o 3) è definito dal Servizio di fornitura dell'acqua potabile a seconda della portata delle sorgenti, della disponibilità delle falde, del livello e dell'andamento dei serbatoi, dei consumi giornalieri e della stagione, nonché delle condizioni meteorologiche e della prevista evoluzione della disponibilità idrica.

3 Il grado di siccità può essere stabilito in modo differenziato per singole zone di distribuzione, acquedotti o località, in funzione della situazione effettiva.

4 La seguente tabella indica le attività implicanti l'uso di acqua potabile permesse e non permesse per l'ente pubblico e per i privati a fronte dei diversi gradi di siccità:

Pubblico (scuole, parchi, impianti sportivi...)	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Funzionamento fontane pubbliche	vietato	vietato	vietato
Irrigazione strutture sportive	ammesso	vietato	vietato
Innaffiamento manuale di alberi, arbusti, aiuole, piante in vaso	ammesso	ammesso	vietato
Lavaggio di veicoli, piazze e strade	vietato, salvo esigenze di igiene, sicurezza o servizio	vietato	vietato

Utente privato	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Riempimento piscine, cisterne, stagni e biotopi	ammesso previa autorizzazione	vietato	vietato
Rabbocco piscine	ammesso	ammesso solo se tecnicamente indispensabile e previa autorizzazione	vietato
Lavaggio di veicoli privati o professionali	vietato, salvo esigenze professionali, igieniche o di sicurezza autorizzate	vietato	vietato
Lavaggio di piazzali	vietato	vietato	vietato

Utente privato	Grado di siccità 1	Grado di siccità 2	Grado di siccità 3
Irrigazione automatica o a pioggia di prati e giardini	ammesso 2 volte a settimana secondo giorni e orari stabiliti dal Servizio	vietato	vietato
Irrigazione a goccia di orti, alberi e colture	ammessa con parsimonia	ammessa limitatamente allo stretto necessario	vietata salvo autorizzazione
Annaffiatura manuale alberi, arbusti, aiuole	ammesso	ammesso	vietato
Annaffiatura manuale orti	ammesso	ammesso	vietato

5 Gli avvisi e i gradi di emergenza vengono notificati immediatamente dal Servizio di fornitura dell'acqua potabile agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. La comunicazione indica il grado, la zona interessata e il momento di entrata in vigore delle restrizioni.

6 Restano prioritari gli usi domestici essenziali, l'igiene personale e sanitaria e la disponibilità d'acqua necessaria alla lotta contro gli incendi.

7 L'acqua necessaria all'abbeveraggio e al benessere degli animali deve essere utilizzata con la massima parsimonia. Il Servizio può impartire disposizioni particolari per usi agricoli indispensabili e concedere deroghe motivate in casi di comprovata necessità.

8 L'acqua necessaria per le attività economiche deve essere utilizzata con la massima parsimonia. Il Servizio può impartire disposizioni particolari per usi professionali indispensabili e concedere deroghe motivate in casi di comprovata necessità.

Articolo 3 Disposizioni riempimento piscine

¹ Il riempimento delle piscine e delle fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio di fornitura dell'acqua potabile e sua autorizzazione. Restano riservate le disposizioni dell'art. 52 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

² In caso di Grado 2 o Grado 3 il riempimento delle piscine con acqua proveniente dalla rete comunale è vietato; il Servizio può inoltre sospendere o revocare autorizzazioni già concesse qualora la situazione dell'approvvigionamento lo richieda.

Articolo 4 Contravvenzioni

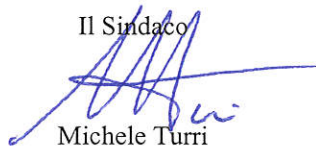
Le infrazioni alla presente Ordinanza e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite dal Municipio, su segnalazione del Servizio di fornitura dell'acqua potabile, con multa fino a CHF 10'000.00, conformemente all'art. 86 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

Articolo 5 Abrogazioni ed entrata in vigore

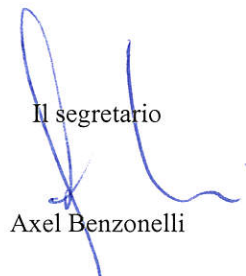
La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 17 settembre al 16 ottobre 2026 ed entra in vigore il 17 ottobre 2026.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Michele Turri



Il segretario

Axel Benzonelli